



FIMMGTO-NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

Caro/a Collega,

in questi giorni riceviamo molte domande (tramite e mail, telefonate, richieste dirette) di chiarimenti circa le modalità di presentazione della richiesta di rimborso IRAP.

Inseriamo in questo numero di FIMMGTO-NOTIZIE quelle che ci sembrano di interesse per tutti noi, con la relativa risposta che abbiamo fornito grazie anche al contributo del nostro collega Giovanni Panero.

● **Perché riteniamo che l'IRAP non sia dovuta dal MMG?**

Per lo studio del MMG, convenzionato con il SSN, le spese per i miglioramenti strutturali e organizzativi non producono mai maggiori guadagni, ma solo migliori servizi per i cittadini utenti. E' su questa base, oltre alla realtà parasubordinata di "professionisti dipendenti", che possiamo chiedere il rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In altre parole sul lavoro in convenzione con il SSN l'imposta non è mai dovuta (qualunque sia la strutturazione dello studio e l'organizzazione del lavoro, in cui è palese che non possiamo mai essere sostituiti dal personale).

Questa è la conclusione a cui è giunta, dopo una settimana di lavori, la Commissione Fisco Fimmg, riunita a Roma dal 12 al 16 maggio, per un corso di formazione con i funzionari e dirigenti della Agenzia Nazionale delle Entrate e il prof Meloncelli dello studio Gnudi di Roma (docente universitario e nostro consulente nazionale) ed il nostro vice segretario dott. Carmine Scavone.

Naturalmente dal dire al fare... Si è visto mai una imposta restituita, perché non dovuta, senza una strenua battaglia?

Siamo indubbiamente di fronte ad un cambio di strategia che ci viene suggerito dai nostri consulenti e dagli stessi funzionari interpellati: dobbiamo convogliare insieme e raccogliere tutte le posizioni sin qui assunte. Le posizioni possono essere riassunte in tre tipologie:

- Collegi che non hanno mai pagato l'IRAP
- Collegi che l'hanno sempre pagata e hanno inoltrato domanda di rimborso (fino ad ora perché poco o nulla organizzati nell'attività di studio)
- Collegi che l'hanno sempre pagata e non hanno fatto domanda di rimborso perché organizzati o con rilevante attività certificativa – privatistica.

Raccoglieremo a livello di ufficio FIMMG Provinciale sia le domande di rimborso sia le deleghe dei pagamenti dal 2004 ad oggi, per inoltrarle al nostro consulente (Studio Gnudi – prof. Meloncelli) che si faranno cura di inoltrarle all'AGENZIA delle ENTRATE dopo averle protocollate in copia. A tutti coloro che hanno già fatto domanda di rimborso chiediamo di fare avere allo stesso ufficio copia della domanda stessa; così facendo riusciremo da quel punto in poi a ottenere di fare quella che si chiama “istanza di riunificazione”, e cioè di raccogliere alcune centinaia o molte migliaia di domande a livello nazionale che il nostro consulente otterrà di discutere a livello di singole province (ove riterrà più facile o sollecito l’iter) con la forza proveniente dal numero e dalle indubbie economie di scala. Il prof. Meloncelli ci presenterà a giorni una proposta operativa nazionale che prevederà un costo base per le istanze fino ai ricorsi in commissione di 1° e 2° grado, dopo l’invio delle domande ed il prevedibile silenzio, ed un successivo contributo fisso (o percentuale sui rimborsi IRAP) per l’eventuale prosieguo fino ai tribunali ed alla Corte Costituzionale. Va da sé che occorre la solidarietà di molti, come accade per le nostre quote capitarie, per rendere economicamente percorribile ed efficace questa strada: per questo Vi preghiamo di essere numerosi e di dare il buon esempio sindacale nell’assumere un piccolo onere per ottenere un grande risultato. A giorni saremo; appunto dopo il comunicato nazionale, più precisi sui costi.

A lato di questa iniziativa percorreremo anche la strada di cercare di far modificare l’Unico 2009 per il 2008, se non avremo ottenuto prima un deliberato delle Agenzie delle Entrate. L’obiettivo è di prevedere una suddivisione nel quadro IRAP tra attività convenzionata e privata (oggi non possibile). Per ora possiamo solo consigliare a coloro che non pagano di non allegare né compilare il quadro IRAP per non incorrere nell’accertamento automatico formale.

- **Entro quando bisogna presentare all'Ufficio delle Entrate la richiesta di rimborso IRAP?**

La richiesta di rimborso (da inviare all'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio) può essere presentata relativamente ai versamenti effettuati nei 48 mesi precedenti alla data in cui si presenta la richiesta stessa (indipendentemente dall'anno a cui si riferiscono).

Poiché noi lavoriamo con il principio di cassa e non di competenza, il termine ultimo di presentazione di domanda di rimborso per i versamenti effettuati nel 2004 è il 16 giugno 2008 che coincide con la data di scadenza del versamento del primo acconto IRAP 2004, se pagato senza avvalersi del ritardo di 30 giorni con l’aggravio dello 0,40 %. Se il pagamento è avvenuto con sovrimposta entro il 16 luglio 2004, il termine sarà il 16 luglio 2008. Se infine il pagamento è stato rateale, la scadenza sarà entro 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento effettuato. Il senso della richiesta di rimborso è quello, per intanto, di congelare i termini di prescrizione per le somme versate e di iniziare l’iter del rimborso, lasciando campo aperto ai ricorsi nelle varie commissioni tributarie.

- **Le fatture relative ai certificati che emettiamo devono essere ricomprese tra le componenti assoggettabili a IRAP oppure no?**

Tutti i certificati che noi emettiamo a pagamento, con relativa fattura, costituiscono reddito di attività libero professionale.

- **Quali sono i passi successivi alla presentazione della richiesta di rimborso?**

Se la richiesta viene rigettata oppure accolta in parte, il contribuente può impugnare il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso invece, molto più probabile, che entro i 90 giorni successivi alla presentazione della richiesta di rimborso non si riceva alcuna risposta, sarà opportuno fare ricorso dinanzi la competente commissione tributaria.

- **Quale è il costo per sostenere il ricorso IRAP?**

Decorso il periodo di tempo che ha l'Ufficio delle Entrate per dare risposta alla richiesta di rimborso, la FIMMG organizzerà i ricorsi alle Commissioni tributarie tramite consulenti che già si stanno occupando di questo problema. Quale sarà il costo non è ancora possibile saperlo, anche perchè dipenderà dal numero di ricorrenti: più siamo e meno alto sarà il costo.

- **Quest'anno conviene pagare l'IRAP oppure no?**

A questa domanda non è possibile dare una risposta certa, ma solo fornire gli elementi di cui noi disponiamo dopo le numerose consultazioni fatte con gli esperti fiscalisti, precisando inoltre che ogni posizione va considerata come individuale. Coloro che hanno nulla o pochissimo di privato e non hanno dipendente, sulla scorta delle molteplici sentenze sia di commissioni tributarie di 1° e 2° grado sia dei criteri che la corte Costituzionale ha individuato per ora fra gli elementi che escludono dall'imposta, possono con maggior probabilità di fare la cosa giusta, non pagare.

Nel fare ciò, per non incappare nel primo controllo formale automatico, occorre che non alleghino all'Unico il quadro inerente l'IRAP e facendo così si pongono nella stessa situazione di coloro che non hanno mai pagato e di coloro ai quali varie sentenze hanno dato ragione.

A coloro che sono organizzati, hanno anche dipendenti e hanno sempre pagato, benchè l'IRAP non dovrebbe essere dovuta sui proventi da SSN, nel caso non si sentano di gestire da subito un eventuale contenzioso (cui andrebbero incontro se compilassero il quadro IRAP) è più opportuno suggerire, speriamo per l'ultima volta, di pagare e di fare subito domanda di rimborso e ricorso alle commissioni tributarie. Il modulo IRAP, infatti, non prevede la possibilità di una ripartizione tra i proventi derivanti dal SSN e quelli di provenienza diciamo privatistica. Conseguentemente o lo si allega all'Unico, pagando l'intero tributo, oppure, se non si intende pagare, non lo si allega.

N.B. Ci sono stati segnalati due errori di battitura nella precedente comunicazione sul numero 52 di FIMMGTO-NOTIZIE e di cui ci scusiamo:

- il primo riguarda i codici relativi ai versamenti IRAP di cui chiedere rimborso. Per errore è stato inserito il codice 3801 (che è relativo all'addizionale regionale Irpef.). E' invece corretto il codice 3813 che si riferisce al versamento IRAP acconto- seconda rata o versamento in unica soluzione, oltre ai codici 3800 (IRAP saldo) e 3812 (IRAP primo acconto).
- il secondo errore è presente sul modello di rimborso. Sotto il riepilogo dei versamenti sono citati due commi dell'art 3 della legge 23.12.1996, n. 662. I commi corretti sono il 143 ed il 144. Alleghiamo nuovamente il modello per richiedere il rimborso avendone corretto il refuso.

L'aforisma:

“L'unico modo per non far conoscere agli altri i propri limiti, è di non oltrepassarli mai”

GIACOMO LEOPARDI

ALL'AGENZIA delle ENTRATE di _____

Via _____

Istanza di Rimborso di versamenti IRAP
(articolo 38 d.p.r. n.602/1973)

Oggetto:

Istanza di rimborso tributo Irap versato dal marzo 2004 relativo ai compensi percepiti dal Servizio Sanitario Nazionale

Istante:

dott _____

nato a _____ il _____

domiciliato ai fini del presente atto in _____

Numero di codice fiscale _____

Premesso

Che l'istante ha provveduto ad effettuare i seguenti **versamenti complessivi dell'imposta regionale sulle attività produttive**, di cui parte relativi all'attività libero professionale e parte relativi all'attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale :

	in data	Euro	(1° acconto)
Anno 2004	in data	Euro	(2° acconto)
	In data	Euro	(saldo)

Per un totale di Euro _____ di cui **EURO**..... relativi all'attività in convenzione con il SSN

	In data	Euro.....	(1° acconto)
Anno 2005	In data	Euro.....	(2° acconto)
	In data	Euro.....	(saldo)

Per un totale di Euro..... Di cui **EURO**.....relativi all'attività in convenzione con il SSN

	In data.....	Euro.....	(1° acconto)
Anno 2006	In data.....	Euro.....	(2° acconto)

In data.....Euro..... (saldo)

Per un totale di Euro.....Di cui **EURO**.....relativi all'attività in
Convenzione con il SSN

Anno 2007 In data.....Euro..... (1° acconto)

In data.....Euro..... (2° acconto)

Per un totale di Euro..... Di cui **EURO**.....relativi all'attività in
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Totale (anni 2004/2005/2006/2007) **EURO**.....di versamento a titolo
di IRAP di cui si chiede il rimborso

IN DIRITTO

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (commi 143 e 144 dell'articolo 3) è stata prevista l'istituzione dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), la cui disciplina è stata poi stabilita dal Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

L'Irap non colpisce né il reddito (nelle sue diverse definizioni : reddito-entrata, reddito prodotto, reddito-consumo), né il consumo, né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno specifico indice di capacità contributiva che dall'articolo 2 D.Lgs 446/97 è individuato ne "l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".

L'Irap costituisce quindi che assoggetta a tassazione "una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine e materiali" e, quindi una capacità contributiva autonoma, "reale", separata dalla capacità contributiva "personale" propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori " (così F.Gallo che ha presieduto l'apposita Commissione ministeriale costituita per l'istituzione dell'Irap, nella relazione finale). Si tratterebbe quindi di una capacità contributiva di "tipo reale", separata ed aggiuntiva rispetto a quella "personale" dei singoli percettori di redditi e derivante dalla combinazione dei diversi fattori di produzione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha indicato l'Irap, ammettendone la legittimità costituzionale, come un'imposta reale che colpisce l'organizzazione dell'impresa o dei servizi in senso lato laddove siano sussistenti elementi che possano far emergere un modello organizzativo. La Corte Costituzionale tuttavia, non ha mancato di evidenziare alcune precisazioni riguardo alle attività di lavoro autonomo, si legge infatti che : " E' evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante del presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'articolo 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa "

Nel caso dell'istante, il presupposto d'imposta dato dalla " autonoma organizzazione " non è mai configurabile in relazione all'attività di medico di medicina generale esercitata nell'ambito della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo n.502/1992.

Infatti nella circostanza specifica, non è dato rilevare alcun **quid pluris** impresso dalla struttura organizzativa che possa determinare un incremento potenziale ulteriore rispetto a quanto le capacità fisiche ed intellettuali dei singoli sono in condizioni di attuare.

Come la stessa corte di Cassazione ha riconosciuto (Sentenza n° 3678/2007) " il tributo in altre parole colpisce una **capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva** rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l' esercente di una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e formazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forma di finanziamento diretto ed indiretto..." In altri termini, a parere dei giudici della suprema Corte, è dunque questo " differenziale " di arricchimento prodotto dalla struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all'impiego di risorse individuali, ad essere interessato dalla imposizione dell'Irap.

Il medico di medicina generale che esercita la propria professione così come regolamentato dalla Convenzione Nazionale (si vedano specificamente gli articoli 8 del D.Lgs 502/1992) dispone di una struttura la cui ampiezza è imposta dagli standard richiesti dalle ASL per l'erogazione del servizio sanitario, sfuggendo quindi a qualsiasi valutazione discrezionale di tipo economico e gestionale, ma soprattutto senza alcun potenziale economico a vantaggio del professionista, i cui proventi sono erogati in base a criteri standardizzati, indipendenti dalle proprie capacità produttive. Quindi, **l'organizzazione di cui dispone il medico di medicina generale** per l'esercizio della propria attività nell'ambito dei compiti a lui assegnati dal Servizio Sanitario Nazionale, che sia autonoma o meno e indipendentemente dall' ampiezza e articolazione, **non produce alcun vantaggio economico ulteriore** rispetto a quanto già prodotto con le proprie capacità individuali. In questo specifico contesto non si realizza quindi il presupposto per l'applicazione del tributo, consistente in quel **quid pluris** che l'organizzazione produce in termini di arricchimento del soggetto passivo, ulteriore rispetto a quanto prodotto dal singolo con le proprie capacità individuali.

Conformi alla sentenza della Corte di Cassazione citata, si veda anche Comm.tributaria reg. Toscana, 28 maggio 2003.

CONSIDERATO CHE

La situazione dell'istante appare del tutto consona alla fattispecie indicata dalla Corte Costituzionale, confortata anche dall'orientamento della giurisprudenza citata, evidenziando l'illegittimità del tributo regionale nel caso specifico, visto l'art.38 del DPR n.602 del 1973

CHIEDE

Che codesta Agenzia delle Entrate voglia disporre il rimborso del tributo versato dall'istante relativamente all'attività svolta dall'Istante relativamente alla attività svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per complessivi Euro _____

In quanto non dovuto oltre agli interessi di legge maturati e maturandi.

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il termine di giorni 90 proporrà ricorso avverso il silenzio/rifiuto alla competente Commissione Tributaria Provinciale contro tutte le parti in causa (allega copie delle deleghe di pagamento Irap)

Data _____

Firma _____